

# Comunità Evangelica Brusio

## *Regolamento per il cimitero*

### Art. 1. Competenze:

Competente per l'esecuzione di questo regolamento è il Consiglio di Chiesa ed in particolare il suo presidente.

Al presidente spetta:

- L'assegnazione delle tombe
- La tenuta del registro delle sepolture
- La concessione dei permessi previsti da questo regolamento

Al cassiere spetta:

- L'incasso delle tasse previste dal presente regolamento

### Art. 2. Sepolture dei membri della Comunità:

Le sepolture si fanno in linee ininterrotte.

La Comunità pensa al servizio funebre, si assume le spese di apertura e di chiusura delle tombe, nonché la preparazione delle tombe in vista della prima coltivazione. A breve scadenza della sepoltura verrà posto sulla tomba un contorno di proprietà della comunità, che in seguito potrà venire sostituito dei parenti con un altro.

### Art. 3. Sepoltura di persone estranee:

Per la sepoltura di persone estranee, in via di massima è possibile. Deve essere fatta domanda al presidente, che decide d'accordo col Consiglio di Chiesa. Il permesso è soggetto a tassa.

### Art. 4. Dimensione delle tombe:

Tombe aperte:

Per adulti:	profondità	m 1.50
	lunghezza	m 2.20
	larghezza	m 0.80

Per bambini (sotto i 10 anni):

profondità	m 1.20
lunghezza	m 1.50
larghezza	m 0.70

Distanza tra le tombe m 0.30

Tombe chiuse semplici hanno le seguenti dimensioni: m 1.60 x m 0.60

Tombe doppie: m 1.60 x m 1.50

### Art. 5. Sepolture riservate e non riservate:

- a) Le salme devono essere lasciate nella fossa per almeno 25 anni
- b) Tombe riservate, che sono soggette a tassa, possono essere riaperte dopo 25 anni dalla sepoltura.
- c) I posti riservati possono essere rinnovati per altri 25 anni. Anche il permesso di rinnovo è soggetto a una tassa.
- d) In ogni tomba è permessa la sepoltura di una sola salma.  
(Una partoriente deceduta può essere sepolta col bambino morto con lei)
- e) Bare in zinco devono essere trapanate prima della sepoltura.

#### Art. 6. Coltivazione delle tombe:

La coltivazione delle tombe spetta ai parenti o eredi e dovrà essere ultimata entro la fine di maggio. Tombe neglette o non coltivate potranno essere rimesse in ordine da terzi, per incarico del presidente, ed a spese dei parenti o eredi per un'importo di Fr. 120.-- l'anno. Per una coltivazione per il periodo massimo previsto dal Regolamento, l'importo è di Fr. 3'000.--. Tombe di defunti senza parenti o eredi saranno mantenute a carico della Comunità. Tombe riservate vanno coltivate dagli interessati.

#### Art. 7. Lapidi:

Prima che venga riaperta una tomba, dopo essere trascorso il tempo legale per la riapertura, i parenti del defunto devono levare tutte le cose di loro proprietà come: lapidi, materiali solidi adoperati per la posa, contorni, fiori, ed esportarli dal cimitero. Se non lo faranno il presidente provvederà a spese degli interessati:

#### Art. 8.

La richiesta per la posa di lapidi va indirizzata al presidente, a mano del Consiglio di Chiesa. Alla stessa deve essere allegato uno schizzo della lapide ed il testo che vi si desidera scrivere. In ogni modo non è permessa la posa di lapidi sul muro del cimitero. Le lapidi non possono superare in larghezza il contorno. Altezza massima: m 0.90.

#### Art. 9.

La posa di lapidi è permessa solo 10 mesi dopo la data di sepoltura e deve essere annunciata al presidente almeno due giorni prima, affinché possa disporre per il controllo e che la posa avvenga a regola d'arte.

#### Art. 10. Tasse:

Il Consiglio di Chiesa stabilisce le tasse da prelevare in base a questo regolamento.

Approvato dalle assemblee di Chiesa del 7. dicembre 1975 e del 9. dicembre 1987.

Il presidente:  
fto. Gino Tognina

l'attuario:  
fto. Renato Pedrussio